



2026/452

2.3.2026

**DECISIONE (UE) 2026/452 DELLA COMMISSIONE**

**del 27 febbraio 2026**

**che istituisce la rete di cooperazione per il recupero e la confisca dei beni**

*[notificata con il numero C(2026) 1239]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 83, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 87, paragrafo 2, del trattato assegnano all'Unione il compito di garantire, tra l'altro, un'efficace cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale attraverso la definizione di norme minime per l'accesso alle informazioni e il relativo scambio tra le autorità di contrasto, e la definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità transfrontaliera particolarmente grave.
- (2) Conformemente all'articolo 29 della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> riguardante il recupero e la confisca dei beni, la Commissione dovrebbe istituire una rete di cooperazione per il recupero e la confisca dei beni.
- (3) È pertanto necessario istituire un gruppo di esperti in questo campo e definirne i compiti e la struttura.
- (4) Il gruppo dovrebbe fornire consulenza alla Commissione e consentire lo scambio delle migliori pratiche in relazione all'attuazione della direttiva (UE) 2024/1260.
- (5) Il gruppo dovrebbe inoltre facilitare la cooperazione tra gli uffici per il recupero dei beni e gli uffici per la gestione dei beni negli Stati membri e con Europol.
- (6) Il gruppo dovrebbe essere costituito da rappresentanti degli uffici per il recupero dei beni e degli uffici per la gestione dei beni degli Stati membri, istituiti a norma degli articoli 5 e 22 della direttiva (UE) 2024/1260, e da Europol. È opportuno stabilire norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del gruppo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Oggetto**

È istituita la rete di cooperazione per il recupero e la confisca dei beni.

*Articolo 2*

**Compiti**

I compiti del gruppo sono i seguenti:

- a) fornire consulenza e consentire lo scambio delle migliori pratiche in relazione all'attuazione della direttiva (UE) 2024/1260;
- b) facilitare la cooperazione tra gli uffici per il recupero dei beni e gli uffici per la gestione dei beni negli Stati membri e con Europol.

<sup>(1)</sup> Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni (GU L, 2024/1260, 2.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1260/oj>).

*Articolo 3***Consultazione**

La Commissione può consultare il gruppo in merito alle questioni relative all'attuazione della direttiva (UE) 2024/1260.

*Articolo 4***Composizione**

1. Il gruppo è composto dalle autorità degli Stati membri che svolgono i compiti degli uffici per il recupero dei beni e degli uffici per la gestione dei beni, di cui agli articoli 5 e 22 della direttiva (UE) 2024/1260, e da Europol.
2. I membri nominano i loro rappresentanti e sono responsabili di garantire che questi dispongano di un elevato livello di competenza.

*Articolo 5***Presidenza**

Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione e, se del caso, sulla base dell'ordine del giorno, da un rappresentante di Europol.

*Articolo 6***Funzionamento**

1. Il gruppo agisce su richiesta della Commissione, in conformità della decisione C(2016) 3301 della Commissione <sup>(2)</sup>, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.
2. Le riunioni del gruppo si svolgono, in linea di principio, nei locali della Commissione. Se necessario, possono essere organizzate riunioni in videoconferenza o riunioni ibride in videoconferenza/presenza. In base all'ordine del giorno, le riunioni del gruppo possono svolgersi anche nei locali di Europol.
3. La Commissione assicura i servizi di segreteria. I funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.
4. D'intesa con la Commissione, il gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubbliche le deliberazioni.
5. Il verbale delle discussioni in merito a ciascun punto all'ordine del giorno e ai pareri espressi dal gruppo è pertinente e completo. Il verbale è redatto dalla segreteria sotto la responsabilità del presidente.
6. Il gruppo si adopera per adottare i pareri, le raccomandazioni e le relazioni per consenso. In caso di votazione, il risultato del voto è deciso a maggioranza semplice dei membri. I membri che esprimono voto contrario o si astengono hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni che sono stati adottati un documento riepilogativo dei motivi della loro posizione.
7. Nel corso della sua attività il gruppo tratta i dati personali conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.

<sup>(2)</sup> Decisione C(2016) 3301 della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

*Articolo 7***Sottogruppi**

La Commissione può istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dalla Commissione stessa. I sottogruppi sono composti dalle autorità degli Stati membri competenti nelle questioni interessate. I sottogruppi operano in conformità delle norme orizzontali e riferiscono al gruppo. Essi si sciolgono una volta espletato il loro mandato.

*Articolo 8***Esperti invitati**

Su base ad hoc la Commissione può invitare a partecipare ai lavori del gruppo o dei sottogruppi esperti con competenze specifiche in una materia all'ordine del giorno, provenienti anche da Eurojust, dalla Procura europea (EPPO) e, se del caso, dall'Autorità antiriciclaggio.

*Articolo 9***Osservatori**

1. È possibile concedere lo status di osservatore a persone, organizzazioni e soggetti pubblici diversi dalle autorità degli Stati membri, in conformità delle norme orizzontali, su invito diretto.
2. Le organizzazioni e i soggetti pubblici nominati in qualità di osservatori designano i loro rappresentanti.
3. Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dal presidente a partecipare alle discussioni del gruppo e a fornire consulenza. Essi non hanno tuttavia diritto di voto e non partecipano alla formulazione dei pareri, delle raccomandazioni e delle relazioni del gruppo o dei sottogruppi.

*Articolo 10***Regolamento interno**

Su proposta dalla Commissione, e di concerto con essa, il gruppo adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno per i gruppi di esperti, in conformità delle norme orizzontali. I sottogruppi operano in conformità del regolamento interno del gruppo.

*Articolo 11***Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate**

I membri del gruppo e i loro rappresentanti, così come gli osservatori e gli esperti invitati, sono soggetti all'obbligo del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applica a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle norme della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 <sup>(4)</sup> e (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione <sup>(5)</sup>. In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.

<sup>(4)</sup> Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj>).

<sup>(5)</sup> Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj>).

*Articolo 12***Trasparenza**

1. Il gruppo e i suoi sottogruppi sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («REGISTRO dei gruppi di esperti»).
2. Per quanto riguarda la composizione del gruppo e dei sottogruppi, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le informazioni seguenti:
  - il nome dei membri;
  - i nomi degli osservatori.
3. Tutti i documenti pertinenti, quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti, sono resi pubblici tramite il registro dei gruppi di esperti o su appositi siti web collegati al registro, dove si possono reperire tali informazioni. L'accesso a tali siti web non è subordinato alla registrazione dell'utente né ad altre restrizioni. In particolare la pubblicazione dell'ordine del giorno e degli altri pertinenti documenti di riferimento avviene a tempo debito prima della riunione, ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono possibili eccezioni alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento arrechi pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato, quale definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>.

*Articolo 13***Spese di riunione**

1. I partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi non sono retribuiti per i servizi resi.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per partecipare alle attività del gruppo e dei sottogruppi. I rimborsi sono effettuati in conformità delle disposizioni applicate dalla Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

*Articolo 14***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2026

*Per la Commissione*  
Magnus BRUNNER  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(6)</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj>). Tali eccezioni sono intese a tutelare la sicurezza pubblica, le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica finanziaria, monetaria o economica, la vita privata e l'integrità dell'individuo, gli interessi commerciali, le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, le attività ispettive, di indagine o di revisione contabile e il processo decisionale dell'istituzione.